



FONDO F.E.A.S.R.
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL PONTE LAMA s.c.ar.l.

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO



AZIONE 2 - DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE E COSTIERA
INTERVENTO 2.1 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ E SERVIZI

SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 – AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI
SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 - INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

FAQ

RISPOSTE AI PIÙ FREQUENTI QUESITI INERENTI IL BANDO
"START&GO"

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 09/05/2019

CONTIENE N. 11 FAQ

1. (D) Qual è la definizione di micro e piccola impresa?

(R) La definizione di micro e piccola impresa è la seguente:

- Micro impresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.

2. (D) L'acquisto di un mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". L'acquisto di mezzo mobile targato costituisce spesa ammissibile purché non usato e funzionale e pertinente rispetto all'attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento.

3. (D) L'IVA costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è spesa ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

4. (D) Sono titolare di un'impresa che opera in regime forfettario, posso rendicontare l'IVA ai fini del presente Bando?

(R) No. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

5. (D) L'acquisto in leasing di nuovi macchinari e attrezzature costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole".

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) di nuovi macchinari e attrezzature è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- b. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;

- c. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al punto b), è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- d. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

In ogni caso deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

6. (D) Qual è il periodo di eleggibilità della spesa ai fini del presente Bando?

(R) L'eleggibilità delle spese elencate all'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" decorre dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione, autorizzazioni, etc.) la cui eleggibilità decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP (*ndr* 24/04/2019).

7. (D) La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) Sì. La creazione e/o implementazione di siti internet costituisce spesa ammissibile.

8. (D) Sono spese ammissibili i costi di gestione ordinaria della nuova impresa? Per esempio: spese di fitto degli immobili, utenze telefoniche, etc.

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole". I costi di gestione non sono ammissibili.

9. (D) L'acquisto di immobili costituisce spesa ammissibile ai fini del presente Bando?

(R) L'art. 10 del Bando "Tipologia degli investimenti e costi ammissibili" disciplina le spese ammissibili al Sottointervento 2.1.2 "Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole".

In ogni caso, l'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria.

10.(D) È ammissibile quale titolo di disponibilità dell'immobile il contratto di comodato d'uso?

Il contratto di comodato d'uso è ammissibile quale titolo di disponibilità purché sia prevista una durata residua di almeno 8 anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (compreso il periodo di rinnovo automatico). L'immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d'uso conforme all'attività da esercitare.